

# ARTICOLO 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

## **Analisi con definizione:**

Lo **Stato** e la **Chiesa cattolica** sono, ciascuno nel **proprio ordine, indipendenti e sovrani**.

I loro **rapporti** sono **regolati** dai **Patti Lateranensi**. **Le modificazioni dei Patti**, accettate dalle due parti, non richiedono **procedimento di revisione costituzionale**.

---

**STATO:** è un'entità giuridica, che governa ed esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti.

**CHIESA CATTOLICA:** La Chiesa cattolica è la Chiesa cristiana che riconosce il primato di autorità al vescovo di Roma (o Papa), in quanto successore dell'apostolo Pietro sulla cattedra di Roma. I suoi fedeli vengono chiamati cattolici.

**PROPRIO ORDINE:** Questa parola (ordine) divide il concetto in due parti, ossia "ordine proprio dello Stato" e "ordine proprio della Chiesa".

**INDIPENDENTI E SOVRANI:** Sono indipendenti perché essi non dipendono gli uni dagli altri ma, al contrario sono "autonomi" ciascuno nella loro dottrina. E inoltre sono "sovrani": essi dirigono e guidano coloro che sono sottoposti alla loro autorità (ES: un Cristiano è sottoposto dalla autorità del Papà; un cittadino è sottoposto alla autorità dello Stato).

**PATTI LATERANENSIS:** Patti Lateranensi è il nome che è stato stabilito per gli accordi tra il Regno d'Italia e la Santa Sede sottoscritti l'11 febbraio 1929, grazie ai quali, per la prima volta dall'Unità d'Italia, furono stabilite regolari relazioni tra Italia e Santa Sede. I Patti Lateranensi consistono in tre distinti documenti: il primo riconosce l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e quindi lo Stato della Città del Vaticano; secondo: la "Convenzione Finanziaria" che prevedeva un risarcimento di 750 milioni di lire a beneficio della Chiesa. Regolava cioè le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a causa delle leggi del Regno d'Italia; e terzo: il Concordato che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa e lo Stato.

# ARTICOLO 7

**MODIFICAZIONE DEI PATTI:** Il processo di cambiamento del testo all'interno dei patti Lateranensi prendeva nome di "modificazione dei patti", esso può avvenire nella circostanza di un accordo Bilaterale, cioè da tutte e due le parti.

**PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE:** La revisione costituzionale si lega strettamente all'idea di Costituzione rigida, poiché in uno Stato come quello Italiano la costituzione necessita di un procedimento legislativo straordinario, non ordinario. Il procedimento di revisione costituzionale consiste nella modificazione del testo della costituzione. E' un procedimento tanto importante quanto lungo.

---

## Analisi:

La religione viene considerata sostanzialmente estranea all'ordinamento dello Stato. Il principio di bilateralità riconosce comunque alle istituzioni religiose la possibilità di negoziare accordi con lo Stato, secondo il modello delle relazioni internazionali, nelle materie di loro competenza.

Si tratta di un documento ispirato ai principi di eguaglianza e Neutralità espressi dalla Costituzione repubblicana.

Al tempo stesso, più favorevole ai valori espressi dal Concilio Vaticano II, ha introdotto rilevanti novità nei rapporti tra Stato e Chiesa, riaffermando il principio di laicità dello Stato.

Si è così concretizzato quel principio pattizio, esplicitato nell'ultima parte di questo art. 7, in base al quale lo Stato italiano si impegna a stabilire di comune accordo con la Chiesa ogni modifica dei Patti Lateranensi.

---

## In sintesi:

- Lo **Stato** e la **Chiesa Cattolica** sono due entità **indipendenti** e **sovrane** e quindi Differenti.
- Lo **stato** e la **Chiesa cattolica** hanno tra loro un **rapporto** regolamentato da patti chiamati "**Lateranensi**"
- I **Patti Lateranensi** sono accordi bilaterali tra lo **Stato** e la **Chiesa Cattolica**, scritti nel 1929 e riconoscono la autorità e la sovranità dello Stato e della Chiesa Cattolica indipendentemente gli uni dagli altri.

Lo **Stato** è un'entità **Laica**, cioè contrapposta a confessionale, cioè che nel campo della propria attività rivendica un'assoluta indipendenza e autonomia di scelte nei confronti della Chiesa cattolica o di altra confessione religiosa.